



Prof. Dr. Roberto Belotti
 Commercialista
 Revisore legale
 Revisore della sostenibilità
 Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
 Commercialista
 Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
 Commercialista
 Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
 Commercialista
 Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
 Dottore in economia
Dr.ssa Manuela Salamone
 Dottore in economia

Preg. mi Clienti
 Loro Sedi

Circolare flash n. 8

Oggetto: Pubblicata la legge di bilancio 2026: le novità fiscali dal 1° gennaio 2026

PREMESSA

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 - 2028”.

Le disposizioni contenute nella legge sono in **vigore dal 1° gennaio 2026**, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IRPEF (commi 3 e 4)

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, con la **Legge di Bilancio 2026** apporta solo **alcune modifiche riguardanti**:

- l’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 euro);
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a euro 200.000.

Aliquote IRPEF

Con la modifica alla lettera b), comma 1, articolo 11, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a 28.000 euro	23%	Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro	43%

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL’ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it
www.belottiaassociati.it





Detrazioni IRPEF per oneri/spese

Con l'introduzione dell'articolo 16-ter, TUIR, a **decorrere dal 2025**, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a euro 75.000** le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un **limite massimo complessivo**, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Con l'introduzione del **nuovo comma 5-bis** all'articolo 16-ter, è previsto che ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a 200.000 euro**, ferma restando l'applicazione di quanto sopra, è **ridotto di 440 euro** l'ammontare della detrazione spettante per:

- **oneri detraibili nella misura del 19%**, escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
- **erogazioni liberali** a favore di partiti politici, di cui all'articolo 11, D.L. n. 149/2013;
- **premi di assicurazione** per rischio eventi calamitosi, di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, D.L. n. 34/2020.

I livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito diventa pertanto:

Figli a carico (coefficiente)	75.000 < RC ≤ 100.000*	100.000 < RC ≤ 200.000*	RC > 200.000**
Nessun figlio a carico (0,50)	7.000 euro	4.000 euro	3.560 euro
1 figlio a carico (0,75)	9.800 euro	5.600 euro	5.160 euro
2 figli a carico (0,85)	11.900 euro	6.800 euro	6.360 euro
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)	14.000 euro	8.000 euro	7.560 euro

*La detrazione spetta per intero sugli interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari, su alcuni premi per assicurazione e sulle spese sanitarie.


**La limitazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)

I comma 7 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, con il dichiarato intento di **favorire l'adeguamento salariale** al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, introduce una misura fiscale che prevede la **detassazione degli incrementi retributivi** legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che

- **limitatamente all'anno 2026**,
- gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori **dipendenti del settore privato**,
- in conseguenza di **rinnovi contrattuali** sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026,
- siano assoggettati ad **imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
- a condizione che il lavoratore sia titolare di un **reddito da lavoro dipendente**, nell'anno 2025, di importo **non superiore a 33.000 euro**.



Preme evidenziare che, rispetto alle prime bozze della Legge di Bilancio, la norma ha, da un lato, ampliato in modo significativo il campo di applicazione e, dall'altro, apportato un chiarimento importante.

Rispetto al campo di applicazione, infatti, si segnala che sono stati ricompresi anche i **contratti collettivi sottoscritti nel corso del 2024** (la prima versione del disegno di legge di bilancio limitava ai soli CCNL sottoscritti nel 2025 e 2026), **includendo**, pertanto, **anche tutti i contratti collettivi sottoscritti da Confcommercio** nel mondo del Terziario (Terziario distribuzione e servizi, Pubblici esercizi, Turismo alberghi, Agenzie di Viaggio); inoltre, è stata ampliata anche estesa la platea di soggetti potenzialmente beneficiari, in quanto **il reddito di riferimento è passato da 28.000 a 33.000 euro**.

Proprio in relazione al parametro reddituale, la Legge n. 199/2025 fornisce un chiarimento rilevante, specificando che **il reddito da lavoro dipendente** sia da intendere quale quello **prodotto** dal lavoratore nel **corso dell'anno 2025**.

Il lavoratore **ha la facoltà di rinunciare**, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.

Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, si ritiene che l'imposta sostitutiva possa legittimamente **applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell'anno 2026**, con decorrenza da un qualsiasi mese dell'anno 2026. **Non si ritiene**, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è **antecedente al 2026**.

Esempio 1

Prendendo ad esempio il CCNL Laterizi - Aziende industriali, rinnovato il 31 ottobre 2025, si ritiene pertanto che la tranne di aumenti retributivi corrisposta a decorrere dal 1° ottobre 2025 sia soggetta a tassazione ordinaria, anche nell'anno 2026, **mentre sia assoggettabile a imposta sostitutiva** la sola tranne corrisposta a **decorrere dal 1° luglio 2026**.

Come già evidenziato, circa l'individuazione dei "rinnovi contrattuali" oggetto dell'agevolazione fiscale in parola, la formulazione utilizzata dal Legislatore è generica, non facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), né tantomeno ai contratti collettivi ex articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero quelli

"[...] stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [...]".



Dai dossier accompagnatori il disegno di legge incardinato alle camere, si evince che la norma intende fare riferimento ai **"contratti collettivi di lavoro"**: ragionevolmente, quindi, si ritiene **possano essere esclusi** dall'applicazione della stessa gli **aumenti retributivi derivanti da accordi individuali** eventualmente sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, i quali continueranno ad essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Peraltro, stante la mancata delimitazione del campo di applicazione della norma alla sola contrattazione collettiva nazionale, **si ritiene che l'imposta sostitutiva** possa essere applicata **sugli aumenti contrattuali** decorrenti nell'anno 2026, in virtù di rinnovi stipulati nel triennio 2024 - 2026 di contratti collettivi sottoscritti **a qualsiasi livello** (nazionale, territoriale e/o aziendale) e da qualsiasi associazione datoriale e sindacale. Viene, infine, previsto che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l'imposta sostitutiva in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (commi 8 e 9)

Come noto, il comma 385, articolo 1, Legge di Bilancio 2025 aveva previsto, per:

- i **premi** di ammontare variabile, con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonchè
- le **somme erogate** sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

erogati nel triennio 2025-2027, la riduzione temporanea **dal 10% al 5% dell'aliquota** dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite annuo detassabile di **3.000 euro** (elevati a **4.000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, se corrisposti sulla base di contratti sottoscritti entro il 24 aprile 2017) e per i dipendenti che nel periodo d'imposta precedente **non** hanno prodotto redditi da lavoro dipendente superiori a **80.000 euro**.

Con la **Legge di Bilancio 2026** vengono modificati il suddetto comma 385, articolo 1, e il comma 182, articolo 1, Legge n. 208/2015, prevedendo che:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva ridotta al **5%** sia prevista **limitatamente al 2025**;
- per gli anni **2026 e 2027** l'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari **all'1%** ed entro un **limite** di importo complessivo pari a **5.000 euro annui**.

Il **limite** annuo detassabile di **4.000 euro**, previsto per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, qualora premi e utili vengano erogati in forza di contratti collettivi aziendali e territoriali sottoscritti entro il 24 aprile 2017, si ritiene che **perda la propria utilità** per gli anni **2026 e 2027**, in quanto il nuovo limite previsto per la generalità dei lavoratori supera la disposizione prevista dal comma 189, articolo 1, Legge n. 208/2015.





DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (commi 10 - 12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all'imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per **lavoro notturno** ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per **lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale**, come individuati dai CCNL;
- **indennità di turno** e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato a favore dei soggetti con **reddito** di lavoro dipendente **non superiore**, nel 2025, a **40.000 euro** (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente). Rimangono **esclusi i lavoratori**, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,

Viene inoltre precisato che:

- ai fini del predetto **limite di euro 1.500 non concorrono i premi** di risultato e le somme erogate a titolo di **partecipazioni agli utili** dell'impresa **detassati**;
- restano ferme le **ordinarie regole contributive** in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

RIDUZIONE TEMPORANEA IRPEF SUI DIVIDENDI DI AZIONI (comma 13)

La Legge di Bilancio 2026 **proroga a tutto l'anno 2026** la norma, introdotta dall'art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025 recante "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese", in virtù della quale

"[...] i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare."

L'articolo 6 della citata legge dà la possibilità alle imprese di prevedere dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono disporre, oltre ai classici strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società (come ad esempio la distribuzione di una quota di utili, di pacchetti azionari, etc.), anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

La norma prorogata per l'anno corrente si innesta proprio in tale ipotesi: gli eventuali **dividendi corrisposti ai lavoratori in virtù di azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato**, qualora il loro importo (dei dividendi) **non sia superiore a 1.500 euro annui**, sono **esenti** dalle imposte sui redditi **per il 50%** del loro ammontare.



BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle **prestazioni sostitutive** del vitto rese in forma elettronica.

La novità **riguarda il valore monetario non imponibile** dei “**buoni pasto**” - ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a **partire dal 1° gennaio 2026**, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a **10,00 euro giornalieri**. Rimane, invece, confermato nella misura di:

- 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei;
- 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.

Si ricorda, altresì, che il **superamento** del limite giornaliero di esenzione comporta **l'imponibilità previdenziale e fiscale** per il valore che eccede.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO (commi 18 - 21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 settembre 2026**, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Trattamento integrativo speciale per lavoratori degli esercizi di somministrazione e del comparto turismo

15%, che non concorre alla formazione del reddito, delle retribuzioni corrisposte per

Lavoro notturno

straordinario effettuato nei giorni festivi

Si tratta della misura originariamente introdotta dalla Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, poi confermata dalla Legge n. 213/2023 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ed infine riconfermata dalla Legge n. 207/2024 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d'imposta 2023, 2024 e 2025, il sostituto d'imposta, nel corso del 2026, **riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore**, che **attesta per iscritto l'importo del reddito dipendente** conseguito nel 2025 (**non superiore a euro 40.000**), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.

A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il codice **tributo 1702** istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5S1/2023. Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (commi 25-26)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull'articolo 24-bis del TUIR in materia di “Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza



fiscale in Italia", che prevede la possibilità, in caso di **trasferimento della residenza in Italia**,

- di assoggettare ad **imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero** (calcolata in via forfetaria, indipendentemente dall'importo dei redditi percepiti),
- purché gli interessati **non siano stati fiscalmente residenti in Italia** per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 24-bis del TUIR si dispone l'**innalzamento** a:

- **300.000 euro** (in precedenza 200.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione;
- **50.000 euro** (in precedenza 25.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari. Tali modifiche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (intesa come dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del codice civile) a partire dal 1° gennaio 2026.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI EROGATI AI MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO (comma 137)

Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, per il solo **settore finanziario**:

- nel caso di lavoratori subordinati con qualifica di **dirigente** ovvero, nel caso di rapporti parasubordinati di **collaborazione coordinata e continuativa**,
- sull'ammontare delle erogazioni a titolo di **bonus** o stock options che **eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione**,
- deve essere applicata **un'aliquota addizionale pari al 10%**.

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull'articolo 33 del D.L. n. 78/2010 inserendo il comma 2-bis e prevedendo l'esclusione dall'applicazione dell'aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, a condizione che il soggetto erogatore versi una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da quest'ultimo o da un soggetto che controlla entrambi. Ai fini della disapplicazione dell'addizionale, il versamento della somma dovrà riferirsi all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

ADEGUAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (commi 649 - 651)

Come noto, con la legge di Bilancio 2025 è stato previsto che, **entro il 15 aprile 2025**, Regioni, Province Autonome e Comuni dovessero, rispettivamente, pubblicare le leggi e adottare le delibere con le quali adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale IRPEF 2025 ai tre scaglioni IRPEF attualmente in vigore. Era anche stato previsto che, **qualora non approvassero la legge** modificativa degli scaglioni e delle aliquote entro il 15 aprile 2025, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 **potessero mantenere** l'articolazione dell'addizionale sulla base dei previgenti quattro scaglioni di reddito.

Con la Legge di Bilancio 2026 viene aggiornata la scadenza prevista per **l'adeguamento di scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2026, che diventa il 15 aprile 2026**.




Non essendoci invece una previsione specifica per l'adeguamento di scaglioni e aliquote dell'addizionale **regionale IRPEF**, il termine, relativamente agli anni d'imposta 2026, 2027 e 2028, torna quello ordinario, ovvero il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello al quale l'addizionale si riferisce. Viene poi aggiunto il riferimento all'anno d'imposta 2028 per l'eventuale mantenimento dell'articolazione dell'addizionale comunale o regionale sulla base degli scaglioni di reddito previgenti.

Inoltre, le **Regioni** a Statuto ordinario che presentavano un disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, hanno la possibilità di vedersi erogare un contributo, qualora si impegnino ad assicurare risorse proprie da destinare al ripiano del disavanzo. Tra le misure adottabili a tal fine viene prevista la possibilità di istituire, con legge regionale, un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEGLI INFERNIERI DIPENDENTI DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE (commi 944 - 945)

La Legge di Bilancio 2026 estende agli **infermieri dipendenti** dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie (ivi comprese le RSA e le altre strutture residenziali e socio-assistenziali) private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. **Tale regime prevede**, a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, **un'aliquota pari al 5%**. L'estensione si opera con riferimento ai compensi erogati a partire dall'anno 2026 per il lavoro straordinario del suddetto personale.

Compenso per lavoro straordinario a infermieri dipendenti da strutture private



Estensione del regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF che prevede un'aliquota del 5%

In base al richiamo all'art. 51, comma 1, del TUIR, sono **escluse** le somme **corrisposte entro il 12 gennaio 2026** dai datori di lavoro con riferimento all'anno 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 16.01.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)